

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017² sull'efficienza energetica è modificata come segue:

Art. 2 lett. b

Nella presente ordinanza si intende per:

- b. *cessione*: l'ulteriore trasferimento a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista del loro trasferimento a titolo professionale sul mercato;

Art. 12 cpv. 3

³ Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV³) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l'anno che precede il 31 maggio dell'anno precedente.

II

L'allegato 4.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

RS

² RS 730.02

³ RS 741.41

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

Allegato 4.1
(Art. 10, 11 e 12a)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 4.1»

(art. 10–12)

N. 3.3

3.3 Limiti delle categorie

- 3.3.1 Il limite tra le categorie B e C è stabilito sulla base dell'equivalente benzina per l'energia primaria (EB-EP) che corrisponde all'obiettivo di cui all'articolo 17*b* capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 30 novembre 2012⁴ sul CO₂.
- 3.3.2 I restanti limiti delle categorie sono stabiliti in modo che la differenza tra il limite di una categoria e il successivo limite di categoria superiore o inferiore sia pari di volta in volta al 20 per cento dell'EB-EP corrispondente all'obiettivo.

N. 3.4

Abrogato

N. 4.7.4 lett. i

4.7.4 L'etichetta Energia contiene in particolare le seguenti indicazioni:

- i. l'obiettivo delle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 17*b* capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sul CO₂;